

SOCIETA' CANOTTIERI FERRARA A.P.S. - A.S.D.

Via Ricostruzione 121 - 44123 Ferrara - P.IVA 01244230387 e C.F. 00382330389
contatti@canottieriferrara.it

Verbale di ASSEMBLEA ORDINARIA del 24/06/2022

Il giorno 24/06/2022 alle ore 18:30, presso la sede sociale, si è riunita in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione con il seguente Ordine del giorno:

1. Procedimento Post-Trasmigrazione di verifica dei requisiti per l'iscrizione al R.U.N.T.S di cui al D. Lgs. 117/2017 e ss. mm. sezione B) - Modifiche statutarie a rimozione dei motivi ostativi all'iscrizione ex art.31 comma 8) del D.M. 106/2020.

sono presenti n. 17 soci oltre a n. zero deleghe, per un totale di n. 17 soci aventi diritto al voto su n. 54 associati iscritti.

Presiede la riunione il Presidente dell'Associazione Corrado Carpi che propone all'Assemblea la nomina del consigliere Andreotti quale segretario della riunione ed estensore del presente verbale; l'Assemblea designa Andreotti che accetta.

Constatata la regolare convocazione e dichiarata validamente costituita, inizia la riunione.

Ordine del giorno

Il Presidente informa i presenti che la Regione Emilia Romagna, con P.E.C. notificata all'Associazione in data 18/05/2022, ha comunicato i motivi ostativi per l'iscrizione dell'Ente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, (R.U.N.T.S.) e nella stessa data si è quindi provveduto a comunicare formalmente all'Ufficio Regionale l'adesione alla procedura di modifica di alcuni articoli dello Statuto attuale, secondo le specifiche indicazioni comunicate.

Considerando quindi la necessità di rimanere qualificati come Enti di Terzo Settore è necessario apportare alcune modifiche allo Statuto vigente.

Il Presidente legge il nuovo testo di Statuto con preciso riferimento agli unici articoli modificati (artt. 2, 6, 13 e 14) secondo le indicazioni degli uffici verificatori.

L'assemblea prende atto del nuovo testo, approva all'unanimità e conferisce mandato al Presidente per ottemperare tutte le formalità di registrazione presso l'ufficio delle Entrate e di trasmissione ai competenti uffici Regionali per la regolarizzazione del procedimento di iscrizione.

Senza altri punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 19:30.

In allegato l'elenco delle firme di presenza

Il Presidente della riunione - Corrado Carpi

Il Segretario della riunione - Alessandro Andreotti





r_emi.ro.Giunta - Prot. 18/07/2022.0640527.E

Soc. Canottieri Fe - Assemblea Soci - del ...
Foglio presenze

24/06/2022

Nome

firma

- 1 CARPI CORRADO
- 2 ANDREOTTI ALESSANDRO
- 3 VANAME VITO
- 4 VOUTOUNA MAURO
- 5 PIEROLI CARLO ALBERTO
- 6 MOSCA NICOLA
- 7 ROSSETTI GIULIANO
- 8 FOALI GABRIELE
- 9 MAUSERVIGI MASSIMO
- 10 GIOVANNI PIRO UO
- 11 GRIMALDI GIOVANNI
- 12 RUFINO CHRISTIAN
- 13 ROBERTO PALAZZI
- 14 FRANCESCHETTI FABRIZIO
- 15 VENTUROLI MASSIMO
- 16 STEFANO SIVIERI
- 17 ALESSIO SIVIERI
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24

Carpi
Andreotti
Vaname
Voutouna
Pieroli
Mosca
Rossetti
Foali
Mauservig
Giovanni
Grimaldi
Rufino
Roberto
Franceschetti
Venturoli
Stefano
Alessio

AGENZIA REGIONALE DI INTERESSE PROVINCIALE DI FERRARA

Il presente è copiato

n. 1812

3

esente ODV

15 LUG. 2022

e si rilascia in bollo, a richiesta degli interessati per gli usi consentiti dalla legge

IL COMPILATORE.

*Firma su delega del direttore Provinciale
dott. Giuseppe Rosso



dell'Associazione di Promozione Sociale

"Società Canottieri Ferrara Associazione Sportiva Dilettantistica – A.P.S."

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge Nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D. Lgs. 3 Agosto 2018 n. 105, l'Associazione di Promozione Sociale denominata **" Società Canottieri Ferrara Associazione Sportiva Dilettantistica – A.P.S. "** con Sede in Ferrara (Ferrara), operante senza fini di lucro, anche indicata come "Società Canottieri Ferrara A.S.D. - A.P.S.".

L'Associazione ha sede istituzionale in Ferrara e potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Ente potrà inserire nella denominazione anche la locuzione Ente del Terzo Settore o E.T.S. con efficacia automatica di integrazione solo successivamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

Art. 2 – Scopi ed attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

lettera i) D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 art. 5;

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

lettera t) D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 art. 5;

organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

promuovere l'esercizio di attività sportive, culturali, ricreative e turistiche ed in particolare la pratica del canottaggio, canoa, motonautica, nuoto, tennis, sci nautico, pesca sportiva e delle altre discipline sportive che l'assemblea delibererà di fare oggetto di attività sociale.

Per conseguire lo scopo sociale sopra indicato potranno essere esercitate le attività di cui ai punti sott'indicati:

- sviluppo e diffusione delle attività sportive intese come mezzo di formazione psicofisica, mediante la gestione di ogni forma di attività ricreativa, culturale o agonistica, nonché promozione ed organizzazione di gare, tornei ed ogni altra forma di attività sportiva in genere con finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive delle Federazioni Sportive;
- promozione delle attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento della finalità istituzionale dell'Associazione;
- programmazione annuale di eventi pubblici che favoriscano lo sviluppo del territorio, della creatività giovanile nel campo dell'arte, della tradizione e dell'ambiente;
- realizzazione e gestione di prodotti multimediali, di pubblicazioni scientifico-divulgative, di filmati e materiale artistico in opere uniche e in multipli sia in Italia che all'estero, aventi esclusivamente carattere divulgativo ed inerenti il proprio oggetto istituzionale;
- creazione di pubblicazioni editoriali specifiche di divulgazione di temi culturali ed inerenti le materie sopracitate, pubblicazione di libri, cataloghi, riviste in formato cartaceo e multimediale, in proprio o presso terzi;

- organizzazione di concorsi artistici e letterari, convegni, mostre anche in collaborazione con altre associazioni od enti;
- programmazione ed istituzione di corsi, viaggi, performance, spettacoli, workshop e conferenze anche in luoghi e città diverse da quelle della sede dell'Associazione;
- attivazione di rapporti e sottoscrizione di convenzioni con soggetti pubblici o privati finalizzate alle attività istituzionali, collaborazione inoltre allo svolgimento di manifestazioni ed iniziative;
- esercizio, in maniera meramente marginale e non prevalente, senza scopo di lucro, di attività di natura commerciale con soli obiettivi di autofinanziamento dell'attività istituzionale, tra i quali, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, la gestione diretta ed indiretta dell'attività di ristorazione dell'esercizio ubicato presso la sede sociale ad uso dei soci o in altre sedi;
- deliberazione di contributi verso altre Associazioni di tipo Non Profit, per particolari e specifici progetti e quanto altro si ritenesse opportuno per il proseguimento dello scopo sociale;
- compimento di qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, sia mobiliare che immobiliare, bancarie e assicurative comprese le compravendite e le permuta di beni immobili, di beni soggetti a registrazione e la stipulazione di mutui e prestiti;
- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività sopraelencate, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed ai terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto, nei criteri e limiti definiti dal D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 107 del 19.5.2021 e secondo l'individuazione di predette attività con delibera dell'Organo di Amministrazione.

Art. 3 – Componenti dell'Associazione.

Sono soci tutti coloro che, aderendo alle finalità istituzionali dell'Associazione, intendano collaborare al loro raggiungimento, nel rispetto delle regole adottate dallo statuto e deliberate dall'assemblea, senza alcun tipo di discriminazione.

I soci hanno gli stessi diritti e stessi doveri; eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone.

Possono essere soci sia le persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. In caso di associati persone giuridiche saranno osservate le disposizioni previste dall'art. 35 D. Lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono componenti dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci.

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo/Organo di Amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplica l'impegno ad attenersi al presente statuto ed a osservare gli eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

E' compito del Consiglio Direttivo/Organo di amministrazione, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione. L'eventuale reiezione della domanda deve sempre essere comunicata in forma scritta all'interessato, nulla ricevendo il silenzio vale come assenso.

Nel caso in cui la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente dell'Associazione e su tale ricorso si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria. Nell'ipotesi di rigetto della domanda dopo il rilascio della tessera, all'atto della restituzione della tessera associativa verrà rimborsata la quota versata.



Il Consiglio Direttivo/Organo di amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La domanda di ammissione a socio presentata da minorenne dovrà essere controfirmata da chi esercita la potestà parentale, il quale rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Nel caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'Associazione, nonché nel corso del rapporto associativo, sono finalizzati all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatta espressa accettazione da parte dell'interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

La qualifica di socio si perde:

per decesso;

per recesso;

per decadenza a causa del mancato versamento della quota associativa trascorsi tre mesi dal sollecito;

per esclusione;

per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Tutti i soci hanno l'obbligo di versare la quota di ammissione proposta dal Consiglio Direttivo/Organo di amministrazione e deliberata dall'assemblea.

Tutti i soci partecipano alle Assemblee con diritto di voto.

La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile, non è trasmissibile neanche in caso di morte e non è rimborsabile.

Il socio che per tre mesi non adempie il pagamento dei contributi sociali viene sospeso da tutti i diritti fino a che non abbia versato le somme dovute e gli interessi maturati.

E' costituito in mora a mezzo lettera raccomandata A.R. predisposta dal Consiglio Direttivo e diffidato a procedere al pagamento, pena la decadenza.

Trascorso inutilmente il termine assegnato, che non dovrà essere inferiore a giorni quindici, il Consiglio Direttivo/Organo di amministrazione delibererà la sua decadenza.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo/Organo di amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo/Organo di amministrazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo/Organo di amministrazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo/Organo di amministrazione sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 5 - Categorie di Soci

A) SOCI EFFETTIVI;

B) MEMBRI BENEMERITI:

L'Assemblea può deliberare di conferire il requisito esclusivamente onorifico di "Membro Benemerito" a quelle persone fra i soci effettivi che per attività personale abbiano recato giovamento alla Associazione o la abbiano illustrata in Italia o all'Estero o abbiano conquistato un titolo Nazionale e/o Internazionale nell'esercizio delle discipline sportive riconosciute ufficialmente dall'Associazione.

Sono nominati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo/Organo di amministrazione;

C) MEMBRI ONORARI:

L'Assemblea può deliberare di conferire il requisito esclusivamente onorifico di "Membro Onorario" a quelle persone non socie dell'Associazione, che per clargizione, fatti o motivi particolari abbiano acquisito meriti rilevanti nei confronti della Associazione.

tutti i Membri Onorari, senza distinzione, sono nominati dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo/Organo di amministrazione e sono esentati dal pagamento delle quote sociali. Membri Onorari non sono soci effettivi dell'Associazione e non hanno diritto al voto.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti, il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti pro-tempore o a loro eventuali mandataria a ciò espressamente delegati, nel caso di associati minorenni, l'esercizio di voto deve ritenersi attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi;
- esaminare i libri sociali ai sensi dell'art. 15, comma 3, del Codice del Terzo Settore inviandone espressa richiesta all'Organo di Amministrazione che è tenuto a rispondere entro 30 (trenta) giorni. Il diritto di accesso è esercitato tramite presa visione dei documenti presso la sede sociale o invio delle copie di documenti al richiedente.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 7 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ad alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfettario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 – Risorse Economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazioni e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche;

Art. 9 – Patrimonio Sociale.

Il Patrimonio Sociale è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- b) avanzi di bilancio accantonati a fondo di riserva;
- c) eventuali erogazioni, donazioni, lasciti effettuati da soci, dai privati o da Enti;
- d) erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalla Regione, da Enti Locali e da altri Enti pubblici e/o privati;

Il fondo comune, eventualmente costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 10 - Esercizio sociale e rendiconto.

L'anno sociale ha inizio con il 1° (primo) Gennaio e termina con il 31 (trentuno) Dicembre.

Il rendiconto economico e finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dell'anno successivo ovvero entro 6 (sei) mesi ove particolari esigenze lo richiedessero.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica – finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.

Copia del rendiconto deve essere depositata presso la sede sociale dell'Associazione almeno venti giorni prima dell'assemblea di approvazione e messa a disposizione di tutti gli associati.

I documenti di rendiconto sono redatti ai sensi del D. Lgs. 117/2017 delle successive modifiche e delle relative norme di attuazione.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'eventuale residuo attivo del bilancio consuntivo sarà impiegato come segue.

- reinvestimento dell'avanzo di gestione nell'Associazione per il perseguimento esclusivo dell'attività istituzionale;
- eventuale accantonamento a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo e per nuovi impianti o ammodernamento delle attrezzature.

Art. 11 – Organi dell'Associazione.

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo o Organo di amministrazione;
- d) il Segretario;
- e) il Collegio dei Probiviri;

Se nominati:

- f) il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) l'Organo di Controllo.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 12 – Assemblea dei soci.

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano e deliberante della Associazione, ad essa sono demandate tutte le decisioni fondamentali per l'Associazione, è atta ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto di voto nel totale rispetto di democrazia interna.

L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con le quote sociali e iscritti da almeno tre mesi.

Le Assemblee sono convocate in sessioni ordinarie e straordinarie.

All'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo/Organo di amministrazione.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio dal Presidente del Consiglio Direttivo/Organo di amministrazione o 6 (sei) mesi qualora particolari esigenze lo richiedano, tramite convocazione editoriale, postale o telematica via e-mail almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per la riunione e, nei casi urgenti, con raccomandata R., e-mail, a mano o telegramma almeno 2 (due) giorni prima dell'Assemblea.

La convocazione dell'Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, oltre che essere indetta dal Consiglio Direttivo/Organo di amministrazione, potrà essere richiesta da almeno tre componenti il Consiglio Direttivo/Organo di amministrazione o da almeno 1/10 degli associati che ne ravvisino l'opportunità, che dovranno avanzare domanda scritta proponendo l'ordine del giorno; in tale caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta predetta.

I soci proponenti dovranno essere in regola con il versamento delle quote sociali.

La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di un socio nell'ambito della stessa assemblea.

L'avviso di convocazione conterrà tutti gli argomenti all'ordine del giorno, sarà affisso anche all'albo sociale almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione per poter essere consultato da ogni associato.

Non si potrà mai discutere e deliberare su argomenti non inclusi nell'ordine del giorno se non con il consenso unanime dei soci intervenuti o intervenuti per delega, aventi diritto al voto.

Per la validità della Assemblea ordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza o la rappresentanza della metà degli aventi diritto al voto.

Trascorse 24 ore da quella indicata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea si considera validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo/Organo di amministrazione o, in sua assenza da altro componente il Consiglio Direttivo/Organo di amministrazione eletto dai presenti.

Fungerà da Segretario lo stesso Segretario dell'Associazione; in sua assenza sarà designato dall'Assemblea.

L'Assemblea può designare due scrutatori tra i soci presenti per controllare le operazioni di voto.

Di ogni assemblea dovrà redigersi il verbale, che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, mediante affissione all'albo della sede.

Art. 13 - Assemblea ordinaria.

L'Assemblea Ordinaria:

- a) approva il rendiconto consuntivo e il Bilancio preventivo;
- b) approva regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo/Organo di Amministrazione;
- c) discute ed approva il programma annuale formulato dal Consiglio Direttivo/Organo di amministrazione e approva le delibere del Consiglio Direttivo/Organo di amministrazione;
- d) elegge i componenti del Consiglio Direttivo/Organo di amministrazione, il Revisore Unico o i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i componenti il Collegio dei Probiviri ed il/i componenti l'Organo di Controllo;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera e ratifica l'entità della quota associativa annuale proposta dal Consiglio Direttivo/Organo di amministrazione;
- g) si esprime sull'esclusione dei soci dell'Associazione;
- h) si esprime sulla reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- i) destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

Art. 14 - Assemblea straordinaria.

L'Assemblea Straordinaria:

- a) Delibera in ordine alle proposte di modificazioni dello statuto sociale specificatamente all'ordine del giorno;
- b) Delibera sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di liquidazione.

Le Assemblee straordinarie saranno valide:

per approvazioni e modifiche dello statuto sociale, con la presenza in prima convocazione del voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

per scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni inerenti il rendiconto e il Bilancio preventivo ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti il Consiglio Direttivo/Organo di amministrazione, non hanno diritto di voto. Di ogni assemblea dovrà redigersi il verbale, che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 15 – Consiglio Direttivo o Organo di amministrazione.

Il Consiglio Direttivo/Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti non inferiore a cinque e non superiore a sette, eletti dall'assemblea dei soci.

I componenti il Consiglio Direttivo/Organo di amministrazione rimangono in carica tre anni, e sono rieleggibili.

Le cariche sono a titolo gratuito.

Nel caso in cui, per dimissioni od altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo/Organo di amministrazione decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo/Organo di amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio/Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei componenti il Consiglio Direttivo/Organo di amministrazione decada, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio/Organo.

Il Consiglio Direttivo/Organo di amministrazione nomina al suo interno:

- a) Il Presidente;
- b) Il Vice Presidente;
- c) Il Segretario;

Il Consiglio Direttivo/Organo di amministrazione stabilirà il rimborso delle spese degli associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell'Associazione.

I membri del Consiglio Direttivo/Organo di amministrazione non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Viene inoltre fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo/Organo di amministrazione di ricoprire cariche sociali in altre associazioni, nell'ambito della medesima disciplina.

Il Consiglio Direttivo/Organo di amministrazione si riunisce normalmente una volta ogni trimestre su convocazione del Presidente. Potrà riunirsi ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, o quando ne venga fatta richiesta da almeno 2/3 dei suoi componenti. E' convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail otto giorni prima della riunione, in difetto di tale formalità, il Consiglio Direttivo/Organo di amministrazione è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. E' presieduto dal Presidente, in sua assenza il Vice-Presidente, e in assenza anche di questi, dal consigliere più anziano. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I componenti del Consiglio Direttivo/Organo di amministrazione assenti, senza giustificare motivi, a tre sedute consecutive, saranno ritenuti dimissionari.

Sono compiti del Consiglio Direttivo/Organo di amministrazione:

- a) procedere all'inizio di ciascun anno sociale alla revisione degli elenchi degli associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- b) curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- c) predisporre le relazioni da presentare all'Assemblea sull'attività svolta;
- d) elaborare il rendiconto consuntivo che deve contenere le singole voci di uscita e di entrata relative al periodo dell'anno.
- e) elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni di uscita e di entrata relative all'esercizio successivo;



- f) deliberare e proporre all'assemblea dei soci l'accettazione di lasciti, elargizioni, oblazioni e contribuzioni varie;
- g) proporre all'approvazione dell'Assemblea il regolamento interno o modifiche dello statuto;
- h) provvedere alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci;
- i) deliberare e proporre all'assemblea dei soci l'entità delle quote sociali;
- j) deliberare nella prima riunione successiva alla domanda, l'accettazione delle domande di ammissione e prendere i necessari provvedimenti in caso di decadenza, recesso o di condizioni a norma di legge o del presente statuto, che determinino l'esclusione dei soci.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale in forma scritta a cura del segretario o da chi ha svolto le funzioni di segretario e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, da conservare agli atti.

Art. 16 – Presidente dell'Associazione.

Il Presidente dell'Associazione, nominato dal Consiglio Direttivo/Organo di amministrazione, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo/Organo di amministrazione, nonché l'assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo/Organo di amministrazione, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo/Organo di amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo/Organo di amministrazione per la ratifica del suo operato.

Il Presidente può demandare alcune sue facoltà ad uno o più membri del Consiglio Direttivo/Organo di amministrazione.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo/Organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo/Organo di amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

In caso di assenza del Presidente il Vice-Presidente lo sostituisce.

Art. 17 – Segretario dell'Associazione.

Il segretario dell'Associazione dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo/Organo di amministrazione e del Presidente, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo/Organo di amministrazione, provvede al normale andamento dell'Associazione, dirige l'amministrazione sociale, cura la compilazione del libro degli associati e ogni altra documentazione su istruzione del Consiglio Direttivo/Organo di amministrazione.

Art. 18 – Il Revisore Unico dei conti o Collegio dei Revisori dei conti.

Il Revisore Unico dei Conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è eletto dall'Assemblea anche fra non associati, resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo/Organo di amministrazione ed è rieleggibile. Ha il compito di vigilare sulla corretta amministrazione della Associazione, la corrispondenza del rendiconto alle scritture contabili, vigila sul rispetto dello Statuto, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo/Organo di amministrazione e alle assemblee senza diritto di voto, predisporre la propria relazione annuale sul consuntivo economico/finanziario dell'anno e sul preventivo, che vengono predisposti dal Consiglio Direttivo/Organo di amministrazione per l'approvazione da parte dell'Assemblea.

In alternativa può essere nominato anche un Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio dei Revisori dei Conti, è costituito da tre componenti e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche fra non associati, resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo/Organo di amministrazione ed è rieleggibile. Il Collegio nomina il proprio Presidente nella prima riunione di insediamento. La graduatoria dei non eletti rimane valida in caso di dimissioni o decadenza, causata da gravi motivi, di uno o più componenti, successivamente ratificati dall'Assemblea degli associati. Il Collegio dei Revisori dei Conti può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo/Organo di amministrazione e alle Assemblee senza diritto di voto, predisporre la propria relazione annuale sul consuntivo economico/finanziario dell'anno e sul preventivo, che vengono predisposti dal Consiglio Direttivo/Organo di amministrazione per l'approvazione da parte

del'Assemblea. I componenti del Collegio dei Revisori non possono contestualmente ricoprire ruoli direttivi o di rappresentanza per conto dell'Associazione e devono avere competenze specifiche in materia amministrativa e contabile.

In caso di inerzia del Consiglio Direttivo, il Revisore Unico dei conti o il Collegio dei Revisori dei conti, se nominati, possono convocare l'Assemblea degli associati.

Art. 19 - Collegio dei Proviviri.

Il Collegio dei Proviviri è composto di tre membri nominati tra gli associati con voto palese dall'Assemblea dei Soci.

E' competente a dirimere le controversie che dovessero insorgere fra la Associazione e gli associati, ovvero fra l'Associazione e gli atleti, nonché le controversie che, nell'ambito della vita sociale, dovessero insorgere fra socio e socio o fra socio e atleta.

Delibera a maggioranza su ricorso dell'interessato o degli interessati, con obbligo di riferire le sue decisioni al Consiglio Direttivo/Organo di amministrazione riunito nella sua prima seduta utile. E' esentato dall'obbligo di redigere verbale delle riunioni. Ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza alcun voto.

La nomina ha durata tre anni ed i membri non decadono in caso di dimissioni o decadenza del Consiglio Direttivo/Organo di amministrazione.

Art. 20 - Organo di controllo

L'Organo di Controllo, se nominato nei casi previsti dal D. lgs. 117/2017, è costituita da tre componenti e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Può essere organo monocratico; resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo/Organo di amministrazione ed è rieleggibile.

I componenti dell'Organo di Controllo non possono contestualmente ricoprire ruoli direttivi o di rappresentanza per conto dell'ente.

L'Organo di Controllo :

- vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il rendiconto sociale sia redatto in conformità alle norme di Legge. Il rendiconto sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;

I componenti dell'Organo di Controllo possono, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere ai componenti del Consiglio Direttivo/Organo di amministrazione, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 21 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione o l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli associati, oppure tra gli organi e gli associati, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Ferrara.

Art. 22 - Scioglimento dell'Associazione.

Nel caso di cessazione dell'attività, per le cause previste dal Codice Civile, lo scioglimento sarà deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D. lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche.

r_emi.ro.Giunta - Prot. 18/07/2022.0640527.E

Art. 23 – Rinvio.

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo settore ed ad altre norme di legge vigenti in materia.

Ferrara, 24 Giugno 2022

Il Presidente

